

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1378

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato PENNACCHINI

Presentata il 20 aprile 1977

Modificazioni all'ordinamento degli archivi notarili

ONOREVOLI COLLEGGHI! — L'organico dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili, fissato con legge 28 luglio 1961, n. 723, prevede attualmente 651 posti (di cui 41 in pianta all'ufficio centrale) su un totale di 400 uffici periferici.

Il continuo incremento dell'attività contrattuale (riflesso anche dalle considerevoli modificazioni introdotte dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1976, n. 5, che ha istituito ben 905 nuovi posti di notaio) ha dal 1961 ad oggi quintuplicato quasi l'ammontare annuo delle riscossioni effettuate dall'amministrazione accrescendo notevolmente le incombenze relative all'attività contabile degli archivi, alle responsabilità patrimoniali dei suoi agenti e all'attività di gestione e di controllo dell'ufficio centrale.

L'incremento delle incombenze contabili (conseguenti anche agli indirizzi di decentramento amministrativo) e la complessità di tali operazioni accentuatesi soprattutto per effetto della nuova normativa fiscale esigono un aumento degli impiegati di concetto onde poter istituire un posto di segretario anche negli uffici competenti per i distretti con 30 posti notarili. Tale criterio

era già stato seguito nella determinazione della pianta organica del 1961.

Non sembra che complessi compiti contabili (concernenti anche la liquidazione ordinazione e il pagamento di stipendi, pensioni dirette e indirette, di fitti e di ogni altra spesa in appalto e in economia per forniture, somministrazioni, lavori ecc. necessari al buon andamento dell'ufficio) possano ulteriormente affidarsi al personale esecutivo o che vengano di necessità disimpegnati direttamente dal conservatore con pregiudizio delle di lui più rilevanti mansioni istituzionali e in particolare di quelle ispettive.

Negli archivi, competenti per i distretti ai quali la tabella notarile assegna almeno 50 posti di notaio debbono — a norma dell'articolo 2 capoverso della legge 28 luglio 1961, n. 723 — essere preposti conservatori capi (ossia primi dirigenti).

Alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972 versavano in tale situazione 12 uffici. Avuto riguardo a tale presupposto la normativa sulla dirigenza fissò quindi in dodici unità la dotazione organica dei primi diri-

genti da proporre con le funzioni di conservatore capo ad altrettanti archivi.

In attuazione del predetto articolo 2 della legge n. 723 del 1961 e per effetto della tabella approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1976, n. 5, che ha aumentato il numero dei distretti con almeno 50 posti di notaio, occorre aumentare da 14 a 21 la dotazione organica dei primi dirigenti come sopra fissato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972 onde affidare a tali funzionari la titolarità di tutti gli uffici periferici di cui trattasi.

L'Archivio notarile di Firenze, sia per la mole degli affari trattati sia per l'attuale numero (145) dei posti notarili assegnati al distretto, dovrebbe poi essere diretto da un sovrintendente (ossia da un dirigente superiore). Funzionari con tale qualifica vennero nel 1961 previsti infatti in tutte le sedi (Roma, Milano, Napoli e Torino) cui erano assegnati oltre cento posti di notaio.

Si prospetta infine la necessità di istituire — ai fini della microriproduzione delle fonti documentarie e dell'automazione di vari servizi — un ruolo tecnico di operatori fotografi e meccanografi che consentirebbe all'amministrazione una graduale riorganizzazione della propria attività istituzionale.

La normativa di seguito articolata, mentre non altera l'entità numerica complessiva degli organici nazionali (n. 651) unità dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili, si propone nel contempo una ristrutturazione adeguata degli stessi per una più razionale utilizzazione del personale che si rende necessaria ai fini e per gli

effetti del decentramento di molte attribuzioni anche di livello dirigenziale e in vista soprattutto di una progressiva automazione dei servizi nell'interesse stesso dell'utenza. Tali esigenze e finalità di migliore efficienza sono state d'altra parte già prospettate dall'amministrazione interessata come si desume dalle relazioni annuali sullo stato della Pubblica amministrazione presentate al Parlamento ai sensi dell'articolo 30 della legge 28 ottobre 1970, n. 775.

Si propone in particolare:

un aumento della dotazione organica del personale di concetto per complessive 30 unità con una corrispondente modifica dell'organico esecutivo che viene ridotto da 270 a 240 unità complessive;

un aumento dei posti di qualifica dirigenziale periferica (1 dirigente superiore e 8 primi dirigenti) restando di altrettante unità ridotta la dotazione organica unica delle qualifiche di conservatore e di conservatore superiore;

l'istituzione di un ruolo di operatori fotografi e meccanografi ristrutturando all'uopo la carriera esecutiva fra personale amministrativo (200 unità) e personale tecnico (40 unità);

una modifica della pianta organica del personale assegnato all'ufficio centrale per il disimpegno dei servizi amministrativi, tecnici e contabili.

I maggiori oneri finanziari annuali, conseguenti all'approvazione della legge e di portata assai modesta, graverebbe esclusivamente sul bilancio dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili che è largamente attivo.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I posti di qualifica di dirigente superiore e di primo dirigente, previsti dal quadro G tabella IV annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono stabiliti rispettivamente in 10 e in 21 unità. È istituito un posto di sovrintendente nella sede di Firenze e sono portati a 19 i posti di funzione di conservatore capo di archivio notarile. La dotazione organica unica delle qualifiche di conservatore e di conservatore superiore resta diminuita di 9 unità.

ART. 2.

La dotazione organica complessiva del personale di concetto dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili è stabilita in 100 unità.

La carriera esecutiva della predetta amministrazione comprende le sottoelencate qualifiche con le dotazioni organiche complessive di seguito stabilite per ciascun ruolo:

a) personale amministrativo: 200 unità:

aiutante capo;
aiutante principale;
aiutante;

b) personale tecnico: 40 unità:

aiutante fotografo capo e aiutante
meccanografo capo;

aiutante fotografo e aiutante mecca-
nografo.

La ripartizione del personale tecnico tra fotografi e meccanografi è effettuata in ragione di un quinto e di quattro quinti rispettivamente.

Per la determinazione dei contingenti delle singole qualifiche si applicano le disposizioni di cui agli articoli 18 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il personale esecutivo tecnico può essere assegnato unicamente all'Ufficio centrale Archivi notarili e ai dipendenti uffici periferici di livello dirigenziale.

Al predetto personale tecnico, riconosciuto permanentemente non idoneo all'uso delle macchine, si applicano in quanto com-

patibili le norme dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 1970, n. 1077.

ART. 3.

Nella qualifica iniziale del ruolo tecnico di cui al precedente articolo 2 sono inquadrati a domanda e nei limiti dei posti annualmente disponibili:

a) gli impiegati esecutivi - ruolo amministrativo - degli archivi notarili che alla data del 31 dicembre abbiano compiuto in tale ruolo due anni di effettivo servizio e frequentato con esito favorevole apposito corso di formazione;

b) gli impiegati degli archivi notarili che alla predetta data abbiano compiuto sei anni di effettivo servizio nelle carriere ausiliarie degli archivi stessi, abbiano frequentato con esito favorevole il corso summenzionato e siano in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado ovvero del diploma di qualifica di istituto professionale di Stato o legalmente riconosciuto.

Le domande di inquadramento debbono pervenire all'ufficio centrale entro il mese di giugno per le vacanze verificatesi nell'anno precedente. La graduatoria è formata da una Commissione esaminatrice in base ai titoli di servizio (qualità delle prestazioni, rendimento, osservanza dei doveri) risultanti dal fascicolo personale nonché al punteggio complessivo riportato nell'esame finale del corso di formazione. A parità di merito ha la precedenza l'impiegato collocato prima nel ruolo di anzianità.

L'inquadramento degli impiegati utilmente collocati in graduatoria resta subordinato all'esito favorevole di apposito accertamento psicotecnico.

Il servizio effettivo, in precedenza prestato dagli impiegati esecutivi nel predetto ruolo amministrativo, è valutato per intero e a tutti gli effetti come anzianità nella qualifica iniziale tecnica. Per gli impiegati provenienti dai ruoli della carriera ausiliaria degli archivi notarili il servizio effettivo in precedenza effettuato è come sopra valutato per la metà.

ART. 4.

Nella prima applicazione della presente legge i posti disponibili nella qualifica di primo dirigente saranno conferiti con i

criteri di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, mediante concorso speciale per titoli al quale sono ammessi gli impiegati della carriera direttiva dell'Amministrazione autonoma degli Archivi notarili con qualifica non inferiore a conservatore superiore ed in possesso di cinque anni di effettivo complessivo servizio in qualifica superiore a quella di conservatore; i posti disponibili nella qualifica iniziale della carriera di concetto saranno conferiti mediante concorso per esami riservato al personale di ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione degli Archivi notarili che sia in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o del diploma di qualifica di cui al decreto ministeriale 7 dicembre 1965. Possono altresì partecipare al concorso, anche se sprovvisti del predetto titolo di studio, gli aiutanti principali che alla data di pubblicazione del bando abbiano maturato anni cinque di effettivo servizio nella qualifica nonché gli aiutanti capi.

ART. 5.

Il numero degli impiegati direttivi non dirigenziali e degli impiegati della carriera di concetto, previsti dall'articolo 6 della legge 28 luglio 1961, n. 723, è stabilito rispettivamente in 8 e in 14 unità all'Ufficio centrale archivi notarili sono assegnati altresì 8 impiegati esecutivi tecnici in ragione di due unità per gli operatori fotografi e di sei unità per gli operatori meccanografi.

ART. 6.

La spesa occorrente per l'attuazione della presente legge prevista in lire 30.000.000, farà carico al bilancio dell'Amministrazione autonoma degli Archivi notarili che vi provvederà con prelevamenti dal fondo dei sopravanzati.